CONVENZIONE DI SEGRETERIA
TRA I COMUNI DI CODRONGIANOS - BOSA

Oggi trenta del mese di Dicembre dell'anno 2014

tra

Il Comune di Codrongianos rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Luciano Betza, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo convenzione";

ed

Il Comune di Bosa rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Luigi Mastino, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso

Premesso

Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricompresse nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Che i Comuni di **Codrongianos e Bosa**, i quali sono ricompresi nella stessa sezione Regionale dell'Agenzia, rispettivamente con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n° 41 in data 22.12.2014, e n. 79 in data 19.12.2014 esecutive ed allegate alla presente sotto le lett. **A), e B)** hanno stabilito di gestire in forma associata, l'Ufficio di Segreteria;

Che, al 31.12.2013 il Comune di Codrongianos conta una popolazione residente di 1323 abitanti, ed il Comune di Bosa conta una popolazione residente di 8039 abitanti per un totale di 9362, conseguentemente la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe 3^;

Che, pertanto i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per "Albo ", si intende Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sardegna .
2. I Comuni di Codrongianos e di Bosa, dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'articolo 98, 3° comma, del decreto legislativo n° 267 del18/08/2000, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.
3. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e cioè, nell'avvalersi da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti sono attribuite, al Segretario Comunale dei singoli Enti, garantendo comunque la rispondenza dell'opera svolta dal Segretario, a requisiti di adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.
4. Al Segretario Comunale della Convenzione di Segreteria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 186, lett. d) della Legge 23/12/2009, n° 191 non potranno essere affidate le funzioni di Direttore Generale.
5. La presente convenzione è valida per il periodo **01.01.2015-31.12.2015**;
6. Allo scadere del termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.
7. Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa per mutuo dissenso o qualora si riscontri che i fini di cui alla presente convenzione non sono perseguibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati rispetto ai benefici.
8. Il recesso, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'ente interessato, dovrà essere comunicato all'altra parte almeno trenta giorni prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario.
9. Dalla data dello scioglimento della convenzione il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'Ufficio di Segreteria del Comune Capo-convenzione, oppure i Sindaci, di intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della Sede, potranno stabilire in quale Comune tra quelli facenti già parte della Convenzione, il Segretario stesso deve essere nominato.
10. Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo all'Albo, affinché la stessa provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di segreteria rimasto vacante.

11. La revoca del Segretario degli uffici convenzionati potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito l' altro Sindaco e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo-convenzione;

12. La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Codrongianos, in qualità di Comune Capo-convenzione;

13. Il Segretario delle segreterie convenzionate, dipenderà per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

14. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

15. Il Segretario assegnato all'ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni ripartendo il debito orario settimanale in misura pari a **09** ore per il Comune di Codrongianos e per **27** ore per il Comune di Bosa;

16. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

17. Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di Legge o dei Contratti Collettivi di Lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi.

18. Allo stesso spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più Segreterie, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dalla Legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.

19. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale, dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi in misura pari al 25 % (venticinquevirgola zeropercento) per il Comune di Codrongianos e 75 % (settantacinquevirgola zeropercento) per il Comune di Bosa;

20. Fatta eccezione per l'indennità di risultato, che verrà corrisposta al Segretario dai singoli Enti convenzionati, i compensi di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune Capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota-parte a carico degli altri Comuni.

21. Qualora la situazione di cassa del Comune Capo-convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale.

22. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno pagati

direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di Legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

23. Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali, sul percorso Codrongianos-Bosa-Codrongianos, avverrà secondo accordi e modalità che intercorreranno in tal senso tra gli Enti ed il Segretario, in misura pari al 35% (tentacinquevirgolazeropercento) per il Comune di Codrongianos e 65% (sessantacinquevirgolazeropercento) per il Comune di Bosa

24. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della convenzione, le funzioni di competenza saranno assolte da un Vicesegretario, individuato all'interno degli organici degli Enti convenzionati fra il personale avente i requisiti prescritti.

Al Vice Segretario così individuato, sarà riconosciuto un incremento dell'indennità di posizione nella misura che sarà definita dal Nucleo di Valutazione nelle more della pesatura delle stesse.

25. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di Legge vigenti.

26. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli dei Comuni di Codrongianos e di Bosa, sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, alla Prefettura U.T.G. di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali – Sezione Regionale della Sardegna.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Codrongianos Dr. Luciano Betza _____

Il Sindaco del Comune di Bosa Prof. Luigi Mastino _____

COMUNE DI CODRONGIANOS ★ Segreteria ★ (SS)

COMUNE DI BOSA ★ PROVINCIA DI NUORO